



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO, ANCHE ANALOGO, SULLE
SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI ABBIATEGRASSO**

Approvato con deliberazione C.C. nr. 69 del 29/09/2017

SOMMARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Tipologie e modalita' di controllo.....	3
Art. 3 – La funzione di indirizzo e controllo preventivo.....	5
Art. 4 – Il Budget.....	5
Art. 5 – Il Controllo Concomitante.....	7
Art. 6 – Il Controllo a consuntivo.....	8
Art. 7 – Lo Statuto.....	9
Art. 8 – Il potere di nomina degli amministratori delle società partecipate.....	9
Art. 9– Il potere di nomina degli organi di controllo delle società partecipate.....	10
Art. 10 – Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Abbiategrasso.....	10
Art. 11 – Controllo Analogo.....	11
Art. 12 – Servizio Rapporti con Organismi Partecipati.....	12

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le società controllate dal Comune di Abbiategrasso in maniera diretta o indiretta, così come costituite e operanti alla data di approvazione del presente documento ovvero di futuro controllo al fine di dare concreta attuazione alle seguenti forme di programmazione e controllo:

- 1) Programmazione ai sensi Art 42, comma 2, lettera g) del D.LGS 267/2000;
- 2) Controllo ai sensi dell'art. 147 quater del D.LGS 267/2000;
- 3) Controllo analogo previsto da:
 - Art. 5 e 192 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50
 - D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento agli Art. 2 comma 1 lettera c), Art. 4 , Art. 11 e 16.
 - Linee guida ANAC nr. 7, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50 approvate dal Consiglio dell'ANAC in data 15/02/2017, pubblicate in Gazzetta Ufficiale nr. 61 del 14/03/2017.

In merito alle società partecipate di cui il Comune di Abbiategrasso non detiene il controllo, il regolamento intende rappresentare le prescrizioni di riferimento al fine dell'attuazione dei medesimi controlli previsti per le società controllate, in quanto è auspicabile che sia in tal senso applicato.

In caso di società controllate in cui vi sia una pluralità di soci di minoranza, lo Statuto dovrà prevedere l'esplicita applicazione da parte di tutti gli enti soci del presente regolamento quale presupposto ai fini dell'effettivo esercizio di controllo analogo.

Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente regolamento costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi comunali negli atti deliberativi aventi contenuti afferenti alla partecipazione del Comune nelle Società regolate dal diritto societario; ogni scostamento rispetto a tali indirizzi è motivato con riferimento alle ragioni specifiche che inducono a scostarsi e al perseguimento dell'interesse pubblico e della salvaguardia del patrimonio delle società. Esse costituiscono altresì gli indirizzi cui devono attenersi i rappresentanti del Comune sia a livello politico, sia a livello gestionale nello svolgimento delle proprie prerogative all'interno di tali società.

Art. 2 – Tipologie e modalità di controllo

Con il presente regolamento si intende perseguire l'obiettivo di delineare un quadro chiaro ed analitico ai fini di un'effettiva gestione e controllo delle partecipazioni societarie e relative attività gestite.

Le tipologie di controllo si suddividono in:

- a) controllo societario, intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina

degli amministratori e degli organi di controllo e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;

- b) controllo economico/finanziario che si esercita attraverso il monitoraggio ex ante orientato all'analisi del programma annuale/pluriennale e del budget, concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget ed infine ex post attraverso l'analisi dei singoli bilanci di esercizio;
- c) controllo di efficienza/efficacia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Amministrazione.

e attuate con le seguenti scadenze temporali:

- d) *a preventivo* (ex ante) orientato all'analisi ed approvazione di atti di indirizzo vincolanti e autorizzatori per le Società nonché di obiettivi specifici da prevedersi nei fondamentali atti di programmazione;
- e) *concomitante* esercitato attraverso l'analisi di report e relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione;
- f) *a consuntivo* attraverso l'analisi dei risultati raggiunti nonché la verifica della conformità dell'azione Societaria rispetto ai documenti di indirizzo e programmazione a tal fine adottati dall'ente.

Le Società dovranno adottare ogni misura utile al fine di garantire e gestire con il Comune Socio:

- la creazione e l'aggiornamento di un sistema informativo finalizzato a rilevare ed esaminare:
 - a. i rapporti finanziari tra ente proprietario e società;
 - b. la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
 - c. i contratti di servizio;
 - d. la qualità di servizi ed il rispetto degli standard qualitativi definiti nei contratti e nella carte dei servizi;
 - e. il rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - f. la definizione ed il rispetto di condivisi criteri di ribaltamento dei costi totali di funzionamento sui singoli servizi pubblici gestiti e sulle singole attività contendibili;
 - g. il rispetto dei vincoli in materia di personale e collaborazioni e delle norme che disciplinano le procedure di assunzione;
 - h. il rispetto della normativa in materia di "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - i. la verifica del rispetto della normativa in materia di società pubbliche partecipate;
- la definizione puntuale di un sistema di monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate che consenta:
 - a. l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati anche mediante l'utilizzo di parametri qualitativi e quantitativi;

- b. l'individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- c. l'organizzazione dei risultati complessivi dell'ente locale e delle società partecipate mediante la progressiva creazione di uno strumento operativo di bilancio consolidato redatto secondo principi di competenza economica e nei limiti della sua obbligatorietà.

La creazione e implementazione del sistema informativo coinvolge anche i Servizi Comunali titolari dei servizi affidati alle società partecipate, i quali intervengono in maniera attiva alla realizzazione delle prescrizioni del presente regolamento anche su indicazione e sollecitazione del Servizio di cui al successivo art. 12.

Art. 3 – La funzione di indirizzo e controllo preventivo

Il Consiglio Comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, esercita i propri poteri sulle attività delle società direttamente o indirettamente partecipate adottando proprie deliberazioni secondo le competenze attribuite dalle legge o dal presente Regolamento.

In particolare il Consiglio Comunale:

1. sulla base dello schema di Budget di cui al successivo art. 4, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione del Comune, interviene a definire gli indirizzi e gli obiettivi gestionali e di rilevanza strategica di riferimento per le proprie Società ;
2. adotta proprie deliberazioni, ogni qual volta lo Statuto di dette Società preveda l'esplicita preventiva espressione/autorizzazione dell'ente locale socio;
3. definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Società partecipate;
4. ha facoltà di intervenire in merito alla gestione delle Società, chiedendo espresse relazioni e istanze su argomenti specifici, ritenuti di utilità.

Gli indirizzi e gli obiettivi approvati dal Consiglio Comunale, costituiranno espresso mandato e delega al Sindaco per l'attuazione degli stessi.

Art. 4 – Il Budget

Al fine della definizione degli indirizzi e degli obiettivi da parte del Consiglio Comunale, l'Organo Amministrativo delle Società controllate, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta lo schema del budget economico e finanziario nonché tutti i documenti necessari e utili all'emanazione degli indirizzi e degli obiettivi.

Lo schema del Budget dovrà contenere:

- 1) Un prospetto annuale e pluriennale in grado di mettere in evidenza i valori economici patrimoniali e finanziari con particolare riferimento:
 - a) alle previsioni dei costi e dei ricavi di gestione e la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 Cod. Civ.;

- b) all'indicazione dei costi capitalizzati;
- c) agli importi degli investimenti previsti, le relative modalità di finanziamento e gli impatti sul Bilancio;
- d) alla tabella analitica del costo del personale;
- e) al prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- f) relazione tecnica-economica illustrativa dell'attività non protetta contenente:
 - la sussistenza delle previsioni statutarie;
 - le economie di scala perseguibili;
 - la non alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
 - la non alterazione della qualità erogata all'utenza ricompresa nelle attività principali;
 - i destinatari del contratto e la durata del rapporto;
 - gli investimenti e connesse fonti finanziarie di copertura;
 - i costi, ricavi e margini previsti;
 - le macro condizioni convenzionatorie/contrattuali;
 - le condizioni da applicarsi alla scadenza di tale attività non protetta.

Relativamente ai dati di cui al punto a), il prospetto dovrà indicare, al fine di un raffronto, anche i dati dell'esercizio in corso e i dati dell'ultimo Bilancio approvato; il medesimo prospetto dovrà altresì esser dettagliato per centri di costo rappresentativi dei servizi/attività affidate o comunque gestite.

- 2) Una relazione programmatica annuale e triennale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale, in grado di rappresentare:
 - a) il piano industriale illustrante le linee di sviluppo delle diverse attività/servizi;
 - b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nella singola annualità e le relative modalità di finanziamento (Piano degli investimenti);
 - c) le politiche della gestione finanziaria con indicazione di eventuale ricorso al credito;
 - d) la programmazione in materia di assunzioni di personale (Piano occupazionale), anche tramite lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile, e le politiche retributive anche con riferimento alla contrattazione di livello aziendale;
 - e) la previsione di cessioni/affitti di rami di azienda;
 - f) l'acquisto e alienazione di beni immobili patrimoniali;
 - g) le concessioni di garanzie di qualsiasi genere a favore di terzi;
 - h) ogni operazione di natura straordinaria non rilevabili dai precedenti punti;
 - i) un quadro prospettico illustrativo dell'andamento degli indicatori di crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2 del D.Lgs 175/2016.

Al fine dell'attuazione da parte dell'Organo Amministrativo delle Società, in caso di partecipazione totalitaria, il Budget sarà oggetto di formale approvazione da parte del Consiglio Comunale mentre in caso di partecipazione di controllo non totalitaria

l'approvazione sarà attribuita all'Assemblea dei Soci o all'Organismo deputato al Controllo Analogo di cui al successivo art. 11.

Qualora gli indicatori complessivi di rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6, c. 2 e art. 14, c. 2 del D.Lgs 175/2016 segnalino una situazione di crisi aziendale l'Organo Amministrativo convertirà il Budget in Piano di risanamento.

Art. 5 – Il Controllo Concomitante

Il Controllo concomitante nelle società controllate è esercitato attraverso l'analisi di report e relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione.

A tal fine l'Organo Amministrativo delle società presenta all'Organismo deputato al controllo analogo di cui all'art. 11 rendiconti periodici del controllo di gestione (report) completi di una relazione dettagliata e motivata sugli scostamenti eventuali rispetto al budget annuale evidenziando nel contempo le possibili strategie necessarie al contenimento degli effetti degli scostamenti stessi.

Il Report, redatto almeno con riferimento al 30/06 e presentato entro 45 giorni dal termine del periodo di riferimento, contiene:

- il conto economico del periodo di riferimento redatto ai sensi dell'art. 2423 ter cod. civ, raffrontato con il budget e accompagnato da una proiezione di evoluzione della gestione su base annua e della previsione di risultato di esercizio.
- una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento nonché indicatori in grado di monitorare l'andamento della gestione e dell'attuazione degli indirizzi e/o obiettivi.
- la situazione finanziaria del semestre di riferimento con l'evidenziazione analitica dei rapporti debiti/crediti esistenti nei confronti dei Soci e di terzi (banche, ecc.).
- l'indicazione della sussistenza o meno di gravi situazioni economiche e finanziarie tali da determinare situazione di crisi aziendale, anche con riferimento agli indicatori di cui all'art 14, comma 2 del D.Lgs 175/2016;
- per quanto attiene all'attività non protetta, si dovranno riportare i dati relativi alla relazione di cui all'Art. 4 comma 1 punto f), al fine del monitoraggio degli stessi.

L'Organismo deputato al controllo analogo verifica, sulla base delle risultanze del Report acquisito, lo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali assegnati e dell'andamento della gestione economica – finanziaria della Società.

Qualora, dall'esito di tale verifica emerga che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo la gestione in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi assegnati ovvero attui una serie di comportamenti in grado di compromettere la sussistenza del controllo analogo da parte dell'ente socio, l'organismo deputato al controllo analogo adotta gli opportuni provvedimenti al fine di ricondurre la gestione in conformità agli indirizzi e agli obiettivi .

Di tale verifica è redatto verbale da trasmettersi agli enti locali soci con indicazione degli interventi correttivi adottati.

L'Organo Amministrativo delle Società controllate che in corso d'esercizio, si trovi nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nel Budget, deve adottare senza indugio apposita motivata delibera al fine della sottoposizione all'organismo di controllo analogo, anche congiunto, di cui al successivo art. 11, per le valutazioni di merito e successivi adempimenti consequenziali.

Il Controllo concomitante è esercitato anche mediante:

- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
- la possibilità di fornire, in corso di esercizio, indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;
- controlli ispettivi;
- il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;
- customer satisfaction gestite direttamente dal Comune Socio;
- l'invio preventivo al Servizio di cui al successivo Art. 12 dell'avviso di convocazione delle sedute dell'organo Amministrativo, comprensivo di tutti i punti dell'ordine del giorno.
- l'invio al Servizio di cui al successivo Art. 12 di tutti i verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In caso di Amministratore Unico, lo stesso dovrà redigere e raccogliere in idoneo registro tutti gli atti di propria competenza, inviando gli stessi con periodicità mensile al Comune di Abbiategrasso.
- l'accesso ai documenti ed alle informazioni utili all'espletamento di tutte le prescrizioni previste dal presente Regolamento, dagli Statuti e da Patti Parasociali al fine dell'effettivo esercizio "istituzionale" del controllo analogo anche congiunto.

Art. 6 – Il Controllo a consuntivo

Il Controllo a consuntivo è esercitato attraverso l'analisi dei risultati raggiunti nonché la verifica della conformità dell'azione Societaria rispetto ai documenti di indirizzo e programmazione a tal fine adottati dall'ente.

In sede di approvazione del Rendiconto del Comune il Consiglio Comunale, verifica il rispetto degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi.

A tal fine l'Organismo di Controllo Analogo presenta entro il 28/02 al servizio di cui al successivo Art. 12 idonea documentazione.

Le Società controllate provvedono a trasmettere all'Ente il Bilancio d'esercizio corredato dai documenti previsti dalla normativa, entro 7 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci al fine dell'approvazione del Bilancio Consolidato da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 151 comma 8 del D.LGS. 267/2000, secondo le decorrenze temporali per questo previste dalla normativa.

Le Società controllate integrano il proprio Bilancio con schemi e relazioni che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, dettagliati per centri di costo rappresentativi dei servizi/attività affidate o comunque gestite, nonché predispongono

rielaborazioni extracontabili dei dati dei bilanci d'esercizio al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune, nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale indicando, al fine di un raffronto, anche i dati del Bilancio dell'esercizio precedente e del Budget dell'esercizio a cui fa riferimento il Bilancio d'esercizio.

Art. 7 - Lo Statuto

Lo Statuto delle Società direttamente o indirettamente partecipate, oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale anche in caso di modificazioni successive, dovrà recepire, in armonia con la prevalente normativa civilistica, tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente in materia di Società a partecipazione pubblica; in particolare dovrà contenere le condizioni necessarie per procedere all'affidamento *in house* e permettere il successivo esercizio del controllo analogo.

Nel caso di Società partecipata da una pluralità di soci pubblici, anch'essi affidatari diretti di servizi, lo Statuto deve prevedere disposizioni che riconoscano a ciascun socio pubblico affidatario un reale potere di intervento sull'azione societaria idoneo a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri enti pubblici soci, sia effettivamente in grado di controllare e orientare l'attività della società partecipata anche individuando le operazioni societarie oggetto di approvazione assembleare all'unanimità ovvero che sono oggetto di particolari limiti operativi da applicarsi nei confronti dell'Organo Amministrativo.

Art. 8 - Il potere di nomina degli amministratori delle società partecipate

La designazione degli amministratori delle Società direttamente partecipate dal Comune di Abbiategrasso, nei casi in cui gli statuti e/o i patti parasociali delle stesse attribuiscono facoltà di rappresentanza al Comune di Abbiategrasso, è di competenza del Sindaco che si uniformerà agli indirizzi e alle procedure previsti dagli artt. 42, comma 2, lettera m), 49 e 50 del D.Lgs 267/2000; l'assemblea dei soci procederà a formalizzare la nomina del soggetto designato nell'ambito dei meccanismi di rappresentanza garantiti al fine della sussistenza del controllo analogo congiunto.

La designazione, previa valutazione motivata, dovrà avvenire nell'ambito dei nominativi presenti in specifico albo di candidati a tal fine costituito mediante pubblicazione di avviso pubblico aperto a tutti gli interessati.

Fermo restando i medesimi indirizzi e procedure di cui sopra, la designazione degli amministratori delle Società indirettamente partecipate, nei casi in cui gli statuti e/o i patti parasociali delle stesse attribuiscono facoltà di nomina a società partecipata dal Comune e detentrica della partecipazione, devono ispirarsi ai seguenti principi:

- il Sindaco con proprio atto designa i nominativi al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della Società partecipata di 1° livello;
- L'Assemblea dei Soci della Società partecipata di 1° livello, valuterà le designazioni pervenute dai soci e darà indirizzi e poteri al Presidente del Consiglio di

Amministrazione o all'Amministratore Unico affinché intervenga nell'Assemblea dei Soci della Società Partecipata di 2° livello per deliberare la nomina.

Art. 9- Il potere di nomina degli organi di controllo delle società partecipate

Nei casi in cui gli statuti delle società direttamente partecipate attribuiscono facoltà di nomina al Comune di Abbiategrasso il Sindaco procederà alla designazione; l'Assemblea dei Soci procederà a formalizzare la nomina del soggetto designato nell'ambito dei meccanismi di rappresentanza garantiti al fine della sussistenza del controllo analogo congiunto.

Fermo restando i medesimi indirizzi e procedure di cui sopra, la designazione degli organi di controllo delle Società indirettamente partecipate, nei casi in cui gli statuti delle stesse attribuiscono facoltà di nomina a società partecipata dal Comune e detentrica della partecipazione, devono ispirarsi ai seguenti principi:

- il Sindaco, con proprio atto designa i nominativi al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della Società partecipata di 1° livello;
- L'Assemblea dei Soci della Società partecipata di 1° livello, valuterà le designazioni pervenute dai soci e darà indirizzi e poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico affinché intervenga nell'Assemblea dei Soci della Società Partecipata di 2° livello per deliberare la nomina.

Art. 10 - Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Abbiategrasso

I soggetti in seguito nominati in rappresentanza o su designazione dell'Amministrazione Comunale presso Società partecipate si impegnano formalmente al rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le società a partecipazione pubblica, con specifico riferimento al D.Lgs 175/2016, del presente regolamento, dichiarando, in sede di accettazione dell'incarico, di avere preso visione di quest'ultimo e di condividerne le previsioni in relazione agli scopi che, tramite la sua applicazione, intende perseguire il Comune di Abbiategrasso.

Inoltre si impegnano, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- 1) ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni Consiliari e alle riunioni del Consiglio Comunale ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dell'organo amministrativo;
- 2) a trasmettere al Servizio Rapporti con Organismi Partecipati l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni dell'organo amministrativo, con i relativi allegati;
- 3) a trasmettere entro 15 giorni dalla riunione, al Servizio Rapporti con Organismi Partecipati i verbali delle sedute dell'assemblea dei soci e i provvedimenti adottati dall'organo amministrativo;

- 4) a fornire al Servizio Rapporti con Organismi Partecipati tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici, gli eventuali scostamenti rilevanti rispetto al budget approvato dall'Assemblea nonché la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale;

Qualora, sulla base della relazione ovvero di qualsiasi altro elemento idoneo, il Consiglio Comunale rilevi che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo la gestione in conformità al programma di Budget approvato e agli indirizzi di cui al presente regolamento compromettendo la sussistenza del controllo analogo da parte dell'ente socio, lo stesso Consiglio potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile (in caso di società a responsabilità limitata ex art. 2479 codice civile), l'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori, fatto salvo la produzione di idonei atti giustificativi.

Art. 11 - Controllo Analogo

Nel caso di Società partecipata da una pluralità di soci pubblici, al fine di realizzare il controllo analogo (c.d. "congiunto") deve essere garantita a ciascun ente partecipante la possibilità di attuare un'azione coordinata e congiunta, mediante opportune previsioni statutarie in combinata sottoscrizione di patti parasociali / convenzioni intercomunali diretti alla definizione di regole comuni con lo scopo di ricondurre la gestione della Società in un ambito prettamente pubblicistico e realizzare, quindi, un'effettiva e determinante influenza da parte degli enti soci sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, anche in modo svincolato dalle effettive quote di partecipazione detenute.

Nell'impossibilità di definire uno schema rigidamente predeterminato, definitivo e valido per ogni partecipazione Societaria, lo Statuto e i patti parasociali/convenzioni tra soci dovranno regolamentare le competenze, attribuzioni e modalità di funzionamento dell'esercizio del controllo analogo, da applicarsi a ogni società.

Gli organi decisionali delle società e il sistema dei controlli in questa sede definito si completa con la previsione di un "Organismo di Controllo Analogo" costituito dai medesimi soggetti che compongono l'Assemblea dei Soci o in alternativa potrà essere costituito da un distinto Organismo di Coordinamento Soci, quale diretta espressione dell'ente partecipante all'interno della società. Tale Organismo rappresenta la struttura di raccordo tra il Comune Socio e la Società; esso interviene ogni qualvolta previsto dallo Statuto/Patti Parasociali, con le attribuzioni allo stesso attribuito, a supporto dell'Organo Amministrativo e/o Assemblea dei Soci, mediante il rilascio di pareri, autorizzazioni, verbali di verifica, ecc., in relazione agli indirizzi preventivi e di controllo espressi dagli Enti partecipanti.

Il Sindaco o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa all'assemblea delle Società ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi e obiettivi formulati dal Comune di Abbiategrasso;

- interviene nell'ambito dell'organismo di controllo analogo congiunto esercitando le funzioni statutariamente previste per ogni società;
- informa tempestivamente il Consiglio Comunale degli esiti delle deliberazioni degli organismi di controllo analogo di cui è componente, anche mediante eventuale delega a terzi.

Nel caso di Società il cui capitale sia interamente detenuto dal Comune di Abbiategrasso, Socio Unico, si dovrà riservare all'Ente Locale Socio l'effettiva attuazione del c.d. "controllo analogo" nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e giurisprudenza in materia; pertanto, quanto previsto nel presente articolo costituisce compendio di principi da recepirsi nello Statuto della società previo adattamento in considerazione della partecipazione totalitaria posseduta.

Art. 12 - Servizio Rapporti con Organismi Partecipati

Il Servizio Rapporti con Organismi Partecipati è il servizio di riferimento per ogni attività e prescrizione prevista nel presente regolamento di pertinenza del Comune di Abbiategrasso ed è pertanto incaricato e autorizzato a richiedere ogni documentazione e informazione utile per proprie finalità istituzionali.